**Spett.le**

**Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – INPS**

**Via Ciro il Grande n. 21**

**00144 Roma**

a mezzo posta elettronica certificata

ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it

o racc. a.r.

**Oggetto: Trattamento previdenziale - domanda di corresponsione del trattamento previdenziale con rivalutazione automatica al 100% e senza trattenute *ex* art. 1, commi 260 sgg., legge 30 dicembre 2018, n. 145 - contestuale diffida a adempiere.**

Spett.le Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – INPS,

- il sottoscritto …………………………………………………………………., nato a …………………..….. il ……………….., cod. fisc. ……………………………..,

residente in …………………....………., via ………….……………………., n. …….., titolare del trattamento pensionistico erogato da codesto Ente con n° di iscrizione ….….

*premesso che:*

- la l. 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 260 dispone che, “*per il periodo 2019-2021 la* *rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta: … 1) nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 2) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 3) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 4) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 5) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 6) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS*”;

- il comma 261 dispone a sua volta che, “*a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di cinque anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di un’aliquota di riduzione pari al 15 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 35 per cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro e pari al 40 per cento per la parte eccedente 500.000 euro*”;

- il comma 263 aggiunge che “*la riduzione di cui al comma 261 si applica in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici*” e che “*la riduzione di cui al comma 261 non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo*”;

- il comma 268, infine, stabilisce che “*sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 3 agosto 2004, n. 206*”;

- le previsioni riportate, sono manifestamente incostituzionali, in quanto violative degli artt. 3, 38, 97 e 117, comma 1, Cost., in riferimento al principio di tutela del legittimo affidamento fissato dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli artt. 6 e 13 CEDU nonché in riferimento all’art. 1 del Primo Prot. Agg. CEDU;

- in particolare, la mancata rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici al 100% e la decurtazione risultano violative del principio del legittimo affidamento e della tutela previdenziale del lavoratore (artt. 3 e 38 Cost., art. 117, comma 1, Cost., in riferimento all’ordinamento europeo e agli artt. 6 e 13 CEDU), il quale si vede retroattivamente privato del beneficio pensionistico già maturato e già in godimento;

- conseguentemente, l’applicazione di tali norme, attraverso la mancata rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici e l’illegittima decurtazione del trattamento pensionistico in godimento, produrrebbe la lesione dei diritti quesiti del deducente, il quale sarebbe costretto a dolersene innanzi le competenti sedi giurisdizionali, con aggravio di costi per codesto Istituto;

- codesto Istituto è tenuto a disapplicare le disposizioni sopra indicate, anche in quanto incompatibili con le fonti normative dell’Unione europea, il cui primato impone anche alla pubblica Amministrazione la disapplicazione delle norme di diritto interno incompatibili;

*chiede*

che codesto Spett.le Istituto, anche in disapplicazione dell’art. 1, commi 260 sgg., della l. n. 145 del 2018, provveda a rivalutare al 100% il proprio trattamento pensionistico e continui comunque a erogare il trattamento pensionistico già in godimento senza operare alcuna decurtazione, come previsto dalle citate disposizioni di legge, con contestuale liquidazione di ogni somma trattenuta nelle more dell’ottemperanza alla presente diffida, con interessi e accessori di legge;

*diffida*

codesto Spett.le Istituto ad accogliere la presente domanda con provvedimento espresso, con l’avvertenza che, decorsi 60 giorni dal ricevimento della presente, procederà senza ulteriore avviso a tutelare i propri diritti e interessi legittimi, nelle competenti sedi giurisdizionali.

Luogo e data ……………………….

………………………………….